

**POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI***Interrogazioni a risposta scritta:*

CIMA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il 23 aprile 2005 tra LIPU-BirdLife Italia e Coldiretti è stato firmato un protocollo d'intesa volto alla valorizzazione di un'agricoltura che coniughi produzione di qualità con la difesa della natura;

al centro dell'impegno assunto dalle due associazioni vi è la realizzazione di prodotti agricoli sani e di qualità, la promozione di un'etichettatura trasparente dei prodotti, la creazione di iniziative a favore della sicurezza alimentare e della tutela dell'ambiente e della biodiversità, una particolare attenzione al principio di precauzione sull'utilizzo degli Ogm in agricoltura, la promozione di politiche volte alla salvaguardia di aree protette, dei siti di Rete Natura 2000 e delle IBA (aree importanti per gli uccelli) e infine l'applicazione di pratiche agricole « sostenibili » e l'adozione di « misure agroambientali » utili per la tutela degli uccelli;

l'alleanza siglata tra Coldiretti e Lipu è stata inaugurata con l'iniziativa « Ali sulla campagna: la natura ha più gusto » che per la prima volta ha aperto, nel *weekend* del 25 aprile, le oasi LIPU in tutta Italia al pubblico insieme ai prodotti tipici e di qualità delle aziende agricole e agrituristiche della Coldiretti;

questa iniziativa è stata possibile anche grazie alla riforma della politica agricola europea che offre l'opportunità di sviluppare un'agricoltura sostenibile che coniuga la produzione di qualità con la difesa della natura e che favorisce la conservazione e il ritorno di specie di uccelli selvatiche tipiche degli ambienti agricoli dopo che, negli ultimi venti anni, la loro presenza in Europa si è ridotta drasticamente;

con la riforma approvata l'agricoltura italiana ha l'occasione di valorizzare e rafforzare il deciso orientamento verso la qualità alimentare ed ambientale che la caratterizza, e le imprese agricole possono cogliere nuove opportunità di crescita sostenibile che vengono dalla multifunzionalità e dalle nuove attività legate al territorio e all'offerta di servizi innovativi, rispettosi dell'ambiente, che la società dimostra di apprezzare in misura crescente;

l'agricoltura intensiva attuata in Europa dagli anni '50 in poi ha provocato un drammatico declino degli uccelli tipici degli ambienti agricoli che rappresentano un importante indicatore biologico;

l'uso eccessivo di prodotti chimici (erbicidi ed insetticidi) ha ridotto la disponibilità di insetti di cui si nutrono alcune specie, mentre l'abbandono di allevamenti tradizionali e l'industrializzazione delle stalle hanno privato altre specie (soprattutto le rondini) degli *habitat* utili a nutrirsi e riprodursi;

l'agricoltura intensiva, la monocoltura, la scomparsa degli elementi tipici del paesaggio agrario (siepi, boschetti, muretti a secco) hanno impoverito gli agro-ecosistemi e hanno contribuito alla scomparsa dei volatili;

nella relazione presentata dalla LIPU, in occasione della firma del Protocollo d'intesa, si sollecitano rimedi per ripristinare gli originali *habitat*:

incentivare l'agricoltura biologica, che grazie alla messa al bando degli agrofarmaci di sintesi e delle pratiche agricole dannose, favorisce la biodiversità;

mantenere e proteggere i prati stabili e i pascoli che sostengono ricche comunità di flora e fauna, favorendo l'allevamento estensivo allo stato brado;

la messa al bando immediata dello « spietramento » delle steppe in Puglia, Basilicata e Sardegna;

la conservazione e il ripristino di filari, muretti a secco, stagni e siepi, che offrono rifugio a numerose specie;

secondo Coldiretti e LIPU, la realizzazione di una agricoltura più sostenibile e rispettosa dell'ambiente non può che confermare la *leadership* dell'Italia a livello europeo nelle produzioni biologiche e tipiche e aprire la strada a nuove opportunità nel campo del turismo ecologico che può già contare su un patrimonio territoriale di eccellenza con il 10 per cento della superficie nazionale coperta da parchi e aree protette, oltre 45.000 aziende biologiche, 13.000 agriturismi pronti a garantire ospitalità a tre milioni di persone, 4.008 prodotti tradizionali regionali, 148 specialità a denominazione di origine e indicazione geografica protetta (Dop/Igp) e oltre 400 vini Docg, Doc e Igt;

da un'operazione di rivalutazione simile possono crearsi opportunità di rilancio del turismo *Made in Italy* per rispondere ad un nuovo stile di vita, fotografato anche dal Censis, maggiormente incentrato sul « viver bene », sulla riscoperta delle aree rurali e dell'agriturismo e sulla domanda di prodotti alimentari legati al territorio da parte di un turismo che rifugge da proposte standardizzate e massificate —:

se il Governo alla luce della crescente esigenza di sviluppo di un'agricoltura sostenibile, del bisogno di azioni positive in difesa della natura e in seguito alla riforma della politica agricola europea, voglia adoperarsi affinché siano avviate serie procedure per ripristinare oasi di *habitat* naturali nelle zone ad agricoltura più intensiva e conservare e proteggere le aree dove l'agricoltura viene attuata in modo più rispettoso per l'ambiente;

se non ritenga opportuno lanciare campagne di informazione ed educazione ecologica rivolte anche a chi opera nell'agricoltura. (4-14029)

**RODEGHIERO.** — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

alcune aziende vitivinicole hanno realizzato un vino di qualità prodotto in

regioni determinate (vqprd) tranquillo bianco il cui disciplinare di produzione fissa in 4,5 g/l il tenore minimo di acidità totale espresso in acido tartarico. Sottoposto ad analisi di controllo, il vino presenta tale tenore in 4,2, g/l applicando le tolleranze analitiche (ultimo comma dell'articolo 2 del Regolamento n. 2676 del 1990) implicite dell'analisi, il vino rientrebbe nei limiti di legge;

tuttavia il competente ufficio dichiara irregolari i campioni in quanto di fatto non ritiene che le tolleranze analitiche di legge siano applicabili ai minimi fissati dalla legge che, sempre di fatto, sarebbero invalicabili; risulta che un tale atteggiamento sia conforme a quello di altri laboratori ufficiali che ritengono inapplicabili le tolleranze analitiche di legge, ad esempio, quando un vino da tavola ha un titolo alcolometrico effettivo (da 8,81 a 8,99) inferiore al 9 per cento vol. preteso dal Regolamento n. 1493 del 1999 (ai sensi dell'all. I, p. 13);

partendo dal presupposto che nessun metodo di analisi per i vini è talmente preciso da consentire la ripetizione o la riproduzione dell'identico stesso dato, altri laboratori ufficiali di controllo, viceversa, applicherebbero il principio del *pro reo*, e cioè che le tolleranze analitiche di cui all'articolo 2 suddetto (più precisamente: quelle concernenti la « riproducibilità » o, per i metodi che non la quantificano, del 5 per cento sono considerate, appunto, come tese a supplire la lieve imprecisione scientifica propria anche dei metodi più precisi, quelli di riferimento;

se un metodo di analisi ha in sé una imprecisione, l'oscillazione inevitabilmente si riflette anche sui minimi (o massimi) stabiliti dalle norme comunitarie o nazionali e, pertanto, ad esempio deve essere dato per scontato che un laboratorio ufficiale accertando analiticamente (metodo di riferimento) che un vino da tavola ha un titolo alcolico effettivo di 8,83 per cento vol. — rientrando la carenza di 0,17 per cento vol. nella tolleranza di 0,19 per cento vol. (Regolamento n. 2676 del 1990,

capitolo 3, punto 4.3.3) rispetto al 9 per cento vol. minimo di legge — devesi ritenere regolare in quanto la lieve carenza può essere attribuita alla imprecisione analitica; un pò, quindi, come il misuratore di velocità tipo AutoveloX che fa scattare le contestazioni solo al di sopra del limite di tolleranza (pare 5 Km/ora), in quanto fino a 5 Km/ora in più l'eccedenza potrebbe attribuirsi alla imprecisione propria dell'apparecchio e non a una velocità reale superiore al limite; ove non si accettasse tale punto di vista si renderebbe inutile e privo di efficacia l'intero articolo 2 del Regolamento in questione;

se si porta lo stesso campione di vino in 10 fra i più autorevoli laboratori di analisi, chiedendo la determinazione dell'acidità totale e del titolo alcolometrico effettivo, verranno certificati dati diversi fra loro con oscillazioni anche superiori, rispettivamente dello 0,3 g/l per i vini bianchi, dello 0,4 g/l per i vini rossi e dello 0,19 per cento vol. delle tolleranze analitiche; le tolleranze, già piuttosto restrittive nelle normali condizioni d'uso, sono essenziali per evitare che un'azienda, dopo aver fatto controllare un campione che riconosce la regolarità del vino, si veda contestato da altro laboratorio solo per differenze minime che, evidentemente, nascono da imprecisioni scientifiche variabili, proprie dei singoli metodi di analisi;

in altri Stati membri i laboratori di controllo applicherebbero da tempo e in via automatica le tolleranze analitiche in questione;

si trova infine conferma dell'applicabilità delle tolleranze analitiche anche nell'articolo 9, paragrafo 1, comma 2 del Regolamento n. 3201 del 1990, che testualmente recita « fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108 del 1982, della Commissione »;

le aziende hanno forti difficoltà economiche ad intentare una causa per il danno derivante da un ufficio che non riconosce ad esse le tolleranze analitiche,

né possono rinunciare alla Doc per una piccola — ma per esse importante — partita di vino che si vorrebbe imporre di declassare a vino da tavola (con valore quasi dimezzato e, soprattutto, facendo mancare alla abituale clientela la qualità in discussione); né si può accettare che altri concorrenti nazionali o comunitari nelle stesse condizioni, ma soggetti ad uffici o laboratori che riconoscono le tolleranze analitiche medesime, si trovino in condizioni più favorevoli e tali da rendere possibile una indiretta concorrenza —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dovere esprimere un parere, per dare un indirizzo univoco sulla applicabilità o meno ai limiti di legge delle tolleranze analitiche di cui all'articolo 2 del Regolamento Vini n. 2676 del 1990. (4-14030)

**PERROTTA.** — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio di tutela della mozzarella campana DOP ha denunciato una violazione delle norme di rintracciabilità, in vigore da gennaio 2005, per la mozzarella di bufala;

si denuncia una vendita del suddetto prodotto « sfuso » e con ripieno di olive in alcuni supermercati facenti parte della grande distribuzione come Auchan, Coop, Carrefour, Ipercoop, Conad, Iperion, Leclerc, eccetera;

tale prodotto induce in errore il consumatore che lo confonde con la mozzarella di bufala campana in quanto è denominato mozzarella di bufala alle olive —:

quali iniziative intenda adottare il ministro interrogato per evitare queste frodi. (4-14076)